

PROGETTO DI NUOVO STATUTO DELLA PALLACANESTRO BELLINZONA

Nota: gli articoli o paragrafi evidenziati in giallo corrispondono alle norme statutarie richieste dall'Ufficio federale dello sport, rispettivamente da Swiss Olympic e costituiscono la premessa indispensabile per continuare a percepire i sussidi di Gioventù e Sport

I. Norme generali

Natura giuridica

art. 1 ¹ La Pallacanestro Bellinzona è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

² La Pallacanestro Bellinzona è apolitica e aconfessionale e non persegue scopi di lucro.

³ La Pallacanestro Bellinzona è costituita a tempo indeterminato.

art. 2 Sede

La sede della Pallacanestro Bellinzona (in seguito anche: Associazione) è Bellinzona.

art. 3 Scopo

¹ L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione della pratica del gioco della pallacanestro.

² In particolare l'Associazione:

- a) promuove e favorisce l'avvicinamento dei giovani alla pratica della pallacanestro;
- b) organizza l'attività di apprendimento e pratica della pallacanestro per le varie categorie di età, segnatamente mediante una scuola di basket, allenamenti regolari, campi di allenamento e partecipazione a tornei o altre manifestazioni;
- c) prevede la partecipazione delle squadre nelle varie categorie ai campionati cantonali e nazionali;
- d) persegue il raggiungimento di risultati e obiettivi in ambito competitivo;
- e) organizzare attività, eventi o manifestazioni sportive, ricreative o di altro genere, con obiettivo la diffusione della pallacanestro, il reclutamento di nuove leve o il reperimento di mezzi finanziari necessari al perseguimento degli scopi sociali.

art. 4 Affiliazioni

¹ La Pallacanestro Bellinzona è affiliata all'Associazione Ticinese di Pallacanestro (Ticino Basket) e alla Federazione Svizzera di Basket (Swiss Basketball).

² Gli statuti e i regolamenti dell'Associazione Ticinese di Pallacanestro e della Federazione Svizzera di Basket e della Federazione internazionale di pallacanestro (FIBA), dei loro organi e commissioni competenti sono vincolanti per la Pallacanestro Bellinzona, per i suoi soci, per i suoi giocatori e le sue giocatrici, per gli allenatori e per tutti i funzionari.

art. 5 Carta etica

¹ In quanto membro della Federazione Svizzera di Basket, la Pallacanestro Bellinzona e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

² Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

³ I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

II. Soci

art. 6 Categorie di soci

L'Associazione comprende i soci attivi, i soci sostenitori e i soci onorari.

art. 7 Soci attivi

I soci attivi sono gli atleti e le atlete che praticano l'attività sportiva, gli allenatori, i monitori, i preparatori fisici, gli assistenti, gli aiuti, gli arbitri, gli ufficiali al tavolo, i commissari di campo, i membri di comitato e le persone che, con incarichi stabili e duraturi, permettono o favoriscono l'esercizio dell'attività sportiva.

art. 8 Soci sostenitori

I soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'attività dell'Associazione mediante il versamento di contributi finanziari o altre prestazioni stabiliti dal comitato direttivo.

art. 9 Soci onorari

Persone che si sono distinte per la loro lunga e meritevole attività in seno all'Associazione, o che si sono altrimenti distinte in modo particolare nel sostenerla, possono essere eletti dall'assemblea generale soci onorari.

art. 10 Ammissione di soci

¹ L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni momento e deve essere approvata dal comitato direttivo.

² L'ammissione di soci minorenni deve essere richiesta da un detentore dell'autorità parentale, da un tutore o da un curatore.

³ L'acquisizione della qualità di socio è condizionata al pagamento della tassa sociale, rispettivamente del contributo di sostegno.

⁴ Il comitato direttivo ha la facoltà di esentare singole persone o categorie di soci dall'obbligo di versamento della tassa sociale.

art. 11 Diritti dei soci

¹ I soci esercitano tutti i diritti loro conferiti dalla legge e dal presente statuto.

² I diritti dei soci minorenni sono esercitati da un detentore dell'autorità parentale, da un curatore o da un tutore.

³ I soci hanno il diritto di presentare mozioni al comitato direttivo o all'assemblea generale.

⁴ L'esercizio dei diritti di socio attivo è condizionato all'avvenuto pagamento della tassa sociale per la stagione sportiva in corso.

⁵ L'esercizio dei diritti di socio sostenitore è condizionato all'avvenuto versamento del contributo finanziario stabilito dal comitato direttivo.

art. 12 Doveri e obblighi dei soci

¹ I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto, nonché i regolamenti, le direttive e le istruzioni emanate dal comitato direttivo;
- b) rispettare la Carta etica, i regolamenti sportivi emanati dalla federazione regionale, nazionale e internazionale;
- c) rispettare dirigenti, allenatori, monitori, collaboratori e compagni di squadra, e rispettare il fair play e l'onestà nella pratica sportiva;
- d) più in generale a contribuire al buon andamento e allo sviluppo della Società.

² Il mancato rispetto dei doveri e degli obblighi può comportare la sospensione temporanea o a tempo indeterminato dalle attività sociali e sportive, decisa dal comitato direttivo.

art. 13 Dimissioni

¹ Le dimissioni dei soci attivi devono essere inoltrate per iscritto al comitato direttivo entro il 15 giugno di ogni anno.

² La mancata tempestiva presentazione delle dimissioni autorizza il comitato direttivo a rinnovare il tesseramento del socio per la stagione successiva, con le conseguenze previste dalle normative in materia della Federazione Svizzera di Basket. Restano riservati i casi di rigore.

³ In caso di dimissioni prima del termine della stagione sportiva è comunque dovuta la tassa sociale integrale e devono se del caso essere coperti i costi per il rilascio della licenza e per il materiale personale consegnato.

art. 14 Esclusione

¹ Il comitato direttivo ha la facoltà di pronunciare in ogni momento l'esclusione di un socio che con la sua condotta contravvenga a leggi, regolamenti o direttive, violi gravemente i suoi obblighi, agisca contro gli interessi della Società, o comunque si renda in altro modo indegno di appartenere alla stessa.

² L'esclusione avviene con effetto immediato e comporta la decadenza di ogni diritto sociale e non comporta il diritto al rimborso totale o parziale della tassa sociale annuale.

III. Organi sociali

art. 15 Definizione

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il comitato direttivo
- c) l'ufficio di revisione.

IV. Assemblea dei soci

art. 16 Competenze

All'assemblea competono le seguenti decisioni:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b) la nomina dei membri del comitato direttivo;
- c) la nomina dell'ufficio di revisione;
- d) l'approvazione dei rapporti annuali (rapporto morale, rapporto tecnico, rapporto finanziario, rapporto del revisore);
- e) approvazione dei conti annuali;
- f) scarico del comitato direttivo;
- g) scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio sociale.

art. 17 Diritto di partecipazione

¹ L'assemblea è composta dai soci indicati all'art. 6 del presente statuto.

² L'esercizio del diritto di voto, come anche di formulare proposte, è subordinato all'adempimento delle condizioni previste all'art. 11 del presente Statuto.

art. 18 Convocazione

¹ L'assemblea è convocata una volta all'anno, di regola al termine della stagione.

² Un'assemblea straordinaria può essere convocata qualora il comitato direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di 1/4 dei soci aventi diritto di voto, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

³ La data dell'assemblea viene comunicata con almeno 30 giorni di preavviso. La convocazione avviene mediante comunicazione da parte del comitato direttivo ai soci tramite gli usuali canali di comunicazione sociale e pubblicazione sul sito ufficiale della Società, almeno 10 giorni prima della data prevista, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

art. 19 Costituzione, facoltà di deliberare, modalità di voto

¹ L'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di soci presenti.

² Le votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano. Resta riservata la facoltà della metà dei presenti di chiedere il voto segreto.

³ Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti al momento del voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci.

⁴ Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea e comunicate con la convocazione.

⁵ Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza qualificata di 2/3 dei soci presenti al momento del voto.

V. Comitato direttivo

art. 20 Generalità

¹ Al comitato direttivo competono la direzione e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Associazione.

² Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

³ In caso di dimissioni il sostituto eletto dall'assemblea subentra nella durata in carica del membro uscente.

⁴ In caso di dimissioni, o a fronte della necessità di aumentare il numero di membri, il comitato direttivo ha la facoltà di designare uno o più nuovi membri, che saranno in carica provvisoriamente fino all'approvazione della loro nomina in occasione dell'assemblea successiva.

art. 21 Composizione

¹ Il comitato direttivo è composto da almeno 3 membri.

² Il comitato direttivo designa al suo interno un presidente, un vicepresidente e un responsabile delle finanze. Assegna inoltre altri compiti o responsabilità a seconda delle necessità. Le cariche o mansioni sono cumulabili, salvo quelle di presidente e vicepresidente.

³ Nella composizione del comitato direttivo deve essere garantita una rappresentanza di genere equilibrata, segnatamente con una presenza minima di un terzo.

art. 22 Durata in carica

¹ I membri del comitato direttivo sono rieleggibili.

² Il periodo in carica complessivo di un membro non può superare i 16 anni. L'assemblea dei soci può concedere delle deroghe.

³ Il periodo in carica determinante inizia con l'assemblea generale della stagione 2025-2026.

art. 23 Compiti e competenze

¹ Al comitato direttivo competono:

- a) l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) la nomina del presidente;
- c) la direzione dell'attività dell'Associazione e la tutela dei suoi interessi;
- d) la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità;
- e) la definizione della politica societaria e sportiva in funzione del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) l'emanazione di regolamenti e direttive interne;
- g) la definizione dell'organizzazione dell'attività sportiva, compresa la composizione dello staff tecnico;
- h) la fissazione delle tasse sociali;
- i) l'ammissione di nuovi soci;
- l) la sospensione e l'esclusione di soci;
- m) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci attivi;
- n) la convocazione dell'assemblea generale;
- o) la rappresentanza dell'Associazione verso terzi;
- p) tutte le altre decisioni non riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

² Il comitato direttivo ha la facoltà di creare una commissione tecnica o di designare un responsabile tecnico.

art. 24 Riunioni, delibere e rappresentanza

¹ Il comitato direttivo si riunisce sulla base di una pianificazione propria o secondo le necessità.

² Il comitato direttivo decide a maggioranza semplice alla presenza di almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità è determinate il voto del presidente, e in sua assenza del vicepresidente.

³ L'Associazione è vincolata nei confronti di terzi dalla firma collettiva a due del presidente (in sua assenza del vicepresidente) e di un membro del comitato direttivo.

art. 25 Conflitti di interesse e accettazione di doni

¹ I membri del comitato direttivo adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

² Essi svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'Associazione.

³ Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.

⁴ Se il conflitto di interessi riguarda il presidente, questi ne informerà il vicepresidente.

⁵ Se il membro di comitato interessato nega il rimprovero di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendolo dalla stessa.

⁶ I membri del comitato direttivo non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'Associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

VI. Ufficio di revisione

art. 26

¹ L'ufficio di revisione è composto da due membri eletti dall'assemblea generale per la durata due anni. È ammessa la rielezione.

² I membri dell'ufficio di revisione non possono essere membri del comitato direttivo e non devono necessariamente essere membri dell'Associazione.

³ L'ufficio di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale ed è autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

⁴ L'ufficio di revisione presenta un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale.

⁵ L'assemblea generale può eleggere una società di revisione esterna con lo stesso compito.

VII. Finanze

art. 27 Patrimonio sociale e risorse finanziarie

¹ Il patrimonio sociale è composto dagli attivi e dai passivi dell'Associazione.

² Le risorse finanziarie dell'Associazione sono:

- a) le tasse sociali;
- b) i contributi dei soci sostenitori;
- c) le donazioni;
- d) i sussidi di enti pubblici e privati;
- e) i contributi degli sponsor;
- f) gli introiti da mescite, attività pubbliche, feste e lotterie;
- g) altre entrate di qualsiasi genere compatibili con gli scopi e l'etica societari.

art. 28 Responsabilità

L'Associazione risponde per i suoi impegni finanziari unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

VIII. Diversi

art. 29 Anno sociale e anno contabile

¹ L'anno sociale, determinante per il societariato, rispettivamente per la tassa sociale, va dal 1° luglio al 30 giugno.

² L'anno contabile va dal 1° luglio al 30 giugno.

art. 30 Comunicazioni

¹ Le comunicazioni ufficiali della Società ai soci, comprese le convocazioni all'assemblea generale, avvengono mediante pubblicazione sul sito ufficiale e sui social media della Società.

art. 31 Scioglimento della società

¹ Lo scioglimento della società può essere deciso solo da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, con una partecipazione di almeno due terzi dei soci e con una maggioranza a favore di almeno due terzi dei votanti.

² In caso di mancato raggiungimento del numero stabilito verrà riconvocata una seconda volta. In questo caso sarà sufficiente la presenza di un terzo dei soci.

³ Lo scioglimento può altrimenti avvenire nei casi previsti dalla legge.

⁴ In caso di scioglimento, il patrimonio disponibile sarà devoluto a un'associazione che persegua uno scopo analogo o a un ente benefico.

Il presente statuto, approvato in occasione dell'assemblea generale del, entra immediatamente in vigore.